Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 123° — Numero 256

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 16 settembre 1982

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETI MINISTERIALI

Ministero del tesoro

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Trentino-Alto Adige - Provincia di Trento

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 256 DEL 16 SETTEMBRE 1982:

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 maggio 1982, n. 655.

Approvazione del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi).

SUPPLEMENTO (CONCORSI) ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 256 DEL 16 SETTEMBRE 1982:

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso riservato, per titoli ad un posto di tecnico esecutivo presso l'Università degli studi di Cagliari.

Concorso riservato, per titoli, a quattro posti di bidello, custode e usciere presso l'Università di Macerata.

Concorso riservato, per titoli, a trenta posti di bidello, custode e usciere presso l'Università degli studi di Padova.

Concorso riservato, per titoli, a tre posti di coadiutore presso l'Università degli studi di Ancona.

Concorso riservato, per titoli, a diciotto posti di tecnico esecutivo presso l'Università degli studi di Milano.

Concorso riservato, per titoli, a diciassette posti di coadiutore presso l'Università degli studi di Milano.

Concorso riservato, per titoli, a due posti di bidello, custode e usciere presso l'Università degli studi di Lecce.

Concorso riservato, per titoli, a trentasette posti di coadiutore presso l'Università degli studi di Padova.

Concorso riservato, per titoli, a otto posti di tecnico esecutivo presso l'Università degli studi di Ferrara.

Concorso riservato, per titoli, ad un posto di operaio specializzato di prima categoria (conducente di automezzi) presso l'Università degli studi di Modena.

Concorso riservato, per titoli, ad un posto di operaio comune di terza categoria (manovale) presso l'Università degli studi di Modena.

Concorso riservato, per titoli, a quarantuno posti di tecnico esecutivo presso l'Università degli studi di Padova.

Concorso riservato, per titoli, a due posti di operaio specializzato di prima categoria presso l'Università degli studi di Parma.

Concorso riservato, per titoli, a tre posti di operaio qualificato di seconda categoria presso l'Università degli studi di Parma.

Concorso riservato, per titoli, ad un posto di operaio comune di terza categoria presso l'Università degli studi di Parma.

Concorso riservato, per titoli, ad un posto di operaio specializzato di prima categoria (legatore di libri) presso l'Università degli studi di Siena.

Concorso riservato, per titoli, a due posti di operaio qualificato (giardiniere) presso l'Università degli studi di Siena.

Concorso riservato, per titoli, a tre posti di operaio specializzato di prima categoria presso la Scuola normale superiore di Pisa.

Concorso riservato, per titoli, a cinque posti di bidello, custode e usciere presso l'Isituto universitario orientale di Napoli.

Concorso riservato, per titoli, a cinque posti di coadiutore presso l'Università degli studi di Venezia.

Concorso riservato, per titoli, a sei posti di bidello, custode e usciere presso l'Università degli studi di Siena.

Concorso riservato, per titoli, a sei posti di bidello, custode e usciere presso la Scuola normale superiore di Pisa.

Concorso riservato per titoli, a nove posti di tecnico esecutivo presso l'Università degli studi di Venezia.

Concorso riservato, per titoli, a quattro posti di operaio di terza categoria presso la Scuola normale superiore di Pisa.

Concorso riservato, per titoli, a sei posti di coadiutore presso l'Università degli studi di Torino.

Concorso riservato, per titoli, a cinque posti di bidello, custode e usciere presso l'Università degli studi di Trieste.

Concorso riservato, per titoli, a sette posti di coadiutore presso l'Università degli studi di Trieste.

Concorso riservato, per titoli, a due posti di operaio qualificato di seconda categoria per la qualifica di muratore, litografo macchinista stampatore trasportatore incisore presso la Scuola normale superiore di Pisa.

Concorso riservato, per titoli, a tre posti di coadiutore presso il Politecnico di Torino.

Concorso riservato, per titoli, a undici posti di bidello, custode e usciere presso il Politecnico di Torino.

(Da 4330 a 4359)

LEGGI E DECRETI

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 9 agosto 1982.

Integrazione del decreto ministeriale 23 dicembre 1977 riguardante le condizioni, le modalità ed i tempi d'intervento del Mediocredito centrale sulle operazioni di credito all'esportazione.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 24 maggio 1977, n. 227, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 143, del 27 maggio 1977, e successive modificazioni ed integrazioni, recante disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti inerenti alle esportazioni di merci e servizi, all'esecuzione di lavori all'estero nonché alla cooperazione economica e finanziaria in campo internazionale;

Visti, in particolare, gli articoli 18 e 24 della legge predetta concernenti l'intervento agevolativo del Mediocredito centrale nel settore del credito all'esportazione;

Visto il proprio decreto del 23 dicembre 1977, registrato alla Corte dei conti il 24 gennaio 1978, registro n. 3 Tesoro, foglio n. 128, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 27 del 27 gennaio 1978, con il quale si è provveduto a determinare le condizioni, le modalità e i tempi d'intervento del Mediocredito centrale, ai sensi dell'art. 18, quarto comma, della legge n. 227, limitatamente alle operazioni realizzate dagli istituti di credito con raccolta di mezzi finanziari in lire effettuata sul mercato interno;

Visto il proprio decreto in data 2 dicembre 1978, registrato alla Corte dei conti il 21 dicembre 1978, registro n. 28 Tesoro, foglio n. 221, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 15 del 16 gennaio 1979, recante la determinanzione delle condizioni, delle modalità e dei tempi dell'intervento del Mediocredito centrale sulle operazioni di credito all'esportazione effettuate con raccolta di mezzi finanziari sui mercati esteri;

Visto il proprio decreto 4 dicembre 1978, registrato alla Corte dei conti il 10 gennaio 1979, registro n. 1 Tesoro, foglio n. 263, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 39 dell'8 febbraio 1979, con il quale si è provveduto a determinare le condizioni, le modalità ed i tempi di intervento del Mediocredito centrale, ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge n. 227, nella fase di approntamento della fornitura delle operazioni di credito all'esportazione con pagamento differito;

Visto il proprio decreto 1° giugno 1979, registrato alla Corte dei conti il 25 giugno 1979, registro n. 14 Tesoro, foglio n. 115 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 199 del 21 luglio 1979, con il quale sono state apportate alcune modifiche al decreto 2 dicembre 1978;

Visto il proprio decreto 16 gennaio 1980, registrato alla Corte dei conti il 30 gennaio 1980, registro n. 3 Tesoro, foglio n. 348, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 67 dell'8 marzo 1980, concernente la determinazione delle modalità di rimborso agli Istituti ed aziende di credito dell'onere assicurativo per rischio di cambio, relativo ad operazioni di credito all'esportazione di cui alla legge 24 maggio 1977, n. 227;

Visto il proprio decreto 17 ottobre 1980, registrato alla Corte dei conti il 18 novembre 1980, registro n. 21 Tesoro, foglio n. 384, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 335 del 6 dicembre 1980 contenente modificazioni al decreto ministeriale 23 dicembre 1977 concernente le condizioni e le modalità ed i tempi di intervento del Mediocredito centrale sui finanziamenti alla esportazione a pagamento differito;

Visto il proprio decreto del 3 marzo 1981, registrato alla Corte dei conti il 28 marzo 1981, registro n. 8 Tesoro, foglio n. 256, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 100 del 10 aprile 1981, concernente la determinazione del tasso base per operazioni di credito all'esportazione effettuate con raccolta a tassi variabili all'interno;

Visto il proprio decreto del 5 giugno 1981, registrato alla Corte dei conti il 20 giugno 1981, registro n. 14 Tesoro, foglio n. 353, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 180 del 2 luglio 1981, contenente integrazioni al decreto ministeriale 23 dicembre 1977 concernente le condizioni, le modalità ed i tempi di intervento del Mediocredito centrale sui finanziamenti all'esportazione a pagamento differito;

Visto il proprio decreto 16 luglio 1981, registrato alla Corte dei conti il 30 luglio 1981, registro n. 16 Tesoro, foglio n. 388, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 250 dell'11 settembre 1981, contenente modificazioni al decreto ministeriale del 23 dicembre 1977 per le operazioni di credito all'esportazione all'interno della Comunità economica europea;

Visto il proprio decreto del 20 agosto 1981, registrato alla Corte dei conti addì 19 ottobre 1981, registro n. 22 Tesoro, foglio n. 198, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 6 novembre 1981, concernente le modalità di intervento del Mediocredito centrale per operazioni di credito all'esportazione finanziate con provvista effettuata all'estero;

Visto il proprio decreto 28 settembre 1981, registrato alla Corte dei conti il 4 dicembre 1981, registro n. 27 Tesoro, foglio n. 296, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 355 del 29 dicembre 1981, concernente le condizioni e le modalità per la concessione dell'intervento agevolativo a carico del fondo di cui all'art. 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, sui crediti finanziari che il Mediocredito centrale è autorizzato a concedere ai sensi dell'art. 22 del decreto-legge 28 maggio 1981 n. 251, convertito con modificazioni nella legge 22 luglio 1981, n. 394;

Visto il proprio decreto dell'8 ottobre 1981, registrato alla Corte dei conti il 9 ottobre 1981, registro n. 21 Tesoro, foglio n. 330, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 312 del 12 novembre 1981 con il quale sono state apportate modifiche ai decreti ministeriali del 3 marzo 1981 e del 5 giugno 1981 sopra richiamati riguardanti le condizioni e modalità e tempi di intervento del Mediocredito centrale, sulle operazioni di credito all'esportazione;

Visto il proprio decreto dell'11 novembre 1981, registrato alla Corte dei Conti il 12 dicembre 1981, registro n. 29 Tesoro, foglio n. 80, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 355 del 29 dicembre 1981 concernente le modalità d'intervento del Mediocredito centrale sui finanziamenti di cui all'art. 15/g della legge 24 maggio 1977, n. 227;

Visto il proprio decreto 28 novembre 1981, registrato alla Corte dei conti il 16 gennaio 1982, registro n. 2 Tesoro, foglio n. 121, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 25 del 27 gennaio 1982 contenente modificazioni al decreto 23 dicembre 1977 concernente le condizioni, le modalità ed i tempi d'intervento del Mediocredito centrale sui finanziamenti all'esportazione a pagamento differito;

Visto il proprio decreto 28 aprile 1982, in corso di registrazione alla Corte dei conti, concernente la determinazione delle condizioni e modalità d'intervento del Mediocredito centrale nella fase di approntamento della fornitura su operazioni di credito all'esportazione a pagamento differito, ai sensi dell'art. 19, secondo comma della legge 24 maggio 1977, n. 227, come modificato dall'art. 26 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, in legge n. 29 luglio 1981, n. 394;

Vista la deliberazione del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio del 14 maggio 1971;

Vista la decisione del Consiglio della C.E.E. del 4 aprile 1978 relativa all'applicazione di talune linee direttrici in materia di crediti all'esportazione beneficianti di sostegno pubblico, come modificata dalle decisioni del Consiglio della C.E.E. del 27 giugno 1980 e del 16 novembre 1981;

Ritenuta la necessità di tutelare, nel quadro delle decisioni e direttive comunitarie e degli accordi internazionali, gli operatori italiani a fronte della concorrenza estera che pratichi condizioni di credito particolarmente agevolate;

Ritenuta altresì l'opportunità, in base alle esigenze di politica economica e finanziaria o con riferimento a particolari operazioni di rilevante importo, di stabilire condizioni, modalità e tempi d'intervento del Mediocredito centrale sui finanziamenti dei crediti all'esportazione in deroga o a completamento di quanto indicato nella normativa vigente tendenti a contenere l'onere per l'agevolazione dei crediti all'esportazione;

Ritenuta l'urgenza, ai sensi dell'art. 14 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modifiche ed integrazioni, con l'impegno di dare comunicazioni del presente decreto al Comitato interministeriale per il credito e risparmio nella prossima adunanza;

Decreta:

Art. 1.

Per le operazioni di esportazione in Paesi diversi da quelli delle Comunità europee, nei casi in cui gli operatori italiani si trovino in presenza di concorrenza estera, accertabile con idonea documentazione, che pratichi condizioni di credito particolarmente agevolate, il Ministero del tesoro nel rispetto delle decisioni e delle direttive comunitarie nonché degli accordi internazionali, potrà autorizzare il Mediocredito centrale ad effettuare interventi agevolati in deroga a quanto previsto dagli articoli 5 e 7 del decreto ministeriale 23 dicembre 1977, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2.

Sulla base di esigenza di politica economica e finanziaria o con riferimento a particolari operazioni di rilevante importo, il Ministero del tesoro potrà autorizzare condizioni, modalità e tempi d'intervento del Mediocredito centrale sui finanziamenti dei crediti all'esportazione tendenti a contenere l'onere per la agevolazione dei crediti all'esportazione, in deroga a quanto stabilito nei decreti 23 dicembre 1977 e 2 dicembre 1978, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 3.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 agosto 1982

Il Ministro: ANDREATTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *settembre* 1982
Registro n. 25 *Tesoro, foglio n.* 154

(4505)

DECRETO 15 settembre 1982.

Determinazione del tasso d'interesse semestrale dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1° ottobre 1980, a 36 mesi, 1° aprile 1981, a 36 mesi, e 1° ottobre 1981, a 24 mesi, relativamente alle cedole con godimento 1° ottobre 1982 e scadenza 1° aprile 1983.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visti i propri decreti:

n. 508534/66-AR-5 del 18 settembre 1980, registrato alla Corte dei conti il 12 novembre 1980, registro n. 21 Tesoro, foglio n. 263, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 315 del 17 novembre 1980, recante un'emissione di certificati di credito del Tesoro con godimento 1° ottobre 1980, a 36 mesi, per lire 930 miliardi;

n. 256816/66-AS-4 del 18 marzo 1981, registrato alla Corte dei conti il 20 marzo 1981, registro n. 8 Tesoro, foglio n. 74, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 81 del 23 marzo 1981, recante un'emissione di certificati di credito del Tesoro con godimento al 1° aprile 1981, a 36 mesi, per lire 1.500 miliardi;

n. 260404/66-AU-2 del 16 settembre 1981, registrato alla Corte dei conti il 17 settembre 1981, registro n. 19 Tesoro, foglio n. 271, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 258 del 19 settembre 1981, recante un'emissione di certificati di credito del Tesoro con godimento 1° ottobre 1981, a 24 mesi, fino a lire 1.500 miliardi, successivamente sottoscritti per il minore importo di lire 1.200 miliardi;

Visto, in particolare, l'art. 2 dei suindicati decreti ministeriali, il quale, fra l'altro, indica il procedimento da seguirsi per la determinazione del tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui predetti certificati di credito relativamente alle cedole successive alla prima e prevede che il tasso medesimo venga fissato con de-

creto del Ministro del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle cedole stesse;

Ritenuto che occorra determinare il tasso d'interesse semestrale dei succennati certificati di credito relativamente alle cedole con godimento 1° ottobre 1982 e scadenza 1° aprile 1983;

Viste le lettere con cui la Banca d'Italia ha comunicato che il tasso d'interesse semestrale, determinato con i criteri indicati dai cennati decreti ministeriali, è pari:

all'8,8452% per i certificati di credito del Tesoro 1° ottobre 1980, a 36 mesi;

al 9,6300% per i certificati di credito del Tesoro 1° aprile 1981, a 36 mesi;

al 9,6300% per i certificati di credito del Tesoro 1° ottobre 1981, a 24 mesi;

Considerato che, pertanto, il tasso semestrale pagabile alla scadenza del 1° aprile 1983 sui predetti certificati di credito del Tesoro dovrà essere pari:

all'8,85% per i certificati di credito del Tesoro 1° ottobre 1980, a 36 mesi;

al 9,65% per i certificati di credito del Tesoro 1° aprile 1981, a 36 mesi;

al 9,65% per i certificati di credito del Tesoro 1° ottobre 1981, a 24 mesi;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 dei decreti ministeriali n. 508534 del 18 settembre 1980, n. 256816 del 18 marzo 1981 e n. 260404 del 16 settembre 1981, meglio cennati nelle premesse, il tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui certificati di credito del Tesoro di seguito indicati, relativamente alle cedole di scadenza 1° aprile 1983, è determinato nella misura:

dell'8,85% per i certificati di credito del Tesoro 1° ottobre 1980, a 36 mesi, emessi per lire 930 miliardi; cedola n. 5;

del 9,65% per i certificati di credito del Tesoro 1° aprile 1981, a 36 mesi, emessi per lire 1.500 miliardi; cedola n. 4;

del 9,65% per i certificati di credito del Tesoro 1° ottobre 1981, a 24 mesi, emessi per lire 1.200 miliardi; cedola n. 3.

La spesa complessiva di L. 342.855.000.000 derivante dal presente decreto, e cioè, in analisi:

di L. 82.305.000.000 per i certificati di credito del Tesoro 1° ottobre 1980, a 36 mesi;

di L. 144.750.000.000 per i certificati di credito del Tesoro 1° aprile 1981, a 36 mesi;

di L. 115.800.000.000 per i certificati di credito del Tesoro 1° ottobre 1981, a 24 mesi,
farà carico ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1983.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 settembre 1982

Il Ministro: ANDREATTA

(4523)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 37/1982. Modifica del provvedimento numero 26/1982 sui criteri per la determinazione dei prezzi massimi dei prodotti petroliferi.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896 e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 26 del 6 luglio 1982;

Considerata la necessità di rivedere i margini di variazione dei prezzi rispetto alle medie europee, sui quali si riflettono anche modeste oscillazioni dei cambi valutari;

Sentita la commissione centrale dei prezzi (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347) nella riunione del 15 settembre 1982;

Delibera:

1. Il secondo comma del punto 3 ed il secondo comma del punto 4 del provvedimento C.I.P. n. 26 del 6 luglio 1982 sono sostituiti dal seguente comma:

Tale prezzo viene modificato al verificarsi di variazioni, positive o negative del corrispondente prezzo europeo che comportino aumenti o riduzione del prezzo massimo in vigore di almeno L./lt. 15, IVA compresa.

2. I differenziali di prezzo di ± 6 L./lt. e ± 3 L./lt. fra i prezzi per prodotti da riscaldamento nelle diverse fasce di cui al terzultimo comma del punto 4 del provvedimento C.I.P. n. 26 del 6 luglio 1982 sono da intendersi comprensivi dell'IVA.

Roma, addì 15 settembre 1982

Il Ministro Presidente delegato: MARCORA

(4533)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Deliberazione 29 luglio 1982. Approvazione delle linee di razionalizzazione del ciclo delle olefine e coprodotti del cracking.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Vista la propria delibera del 21 dicembre 1978, di approvazione del programma finalizzato per l'industria chimica ai sensi dell'art. 2 della legge 12 agosto 1977, n. 675;

Vista la propria delibera dell'8 agosto 1980 con la quale furono confermati le linee e gli indirizzi di politica industriale per il settore chimico assunti nella seduta dell'8 luglio 1980 per

i quali, nella prospettiva di un definitivo assetto dell'industria chimica, si stabilì di procedere alla realizzazione di una struttura di imprese facenti capo a due aree, una pubblica gestita dall'ENI, nella quale trasferire imprese, blocchi di imprese, o singoli impianti, facenti capo ai gruppi Sir e Liquigas, ed una privata che si consolidasse attorno alla Montedison;

Visto il documento sugli indirizzi di razionalizzazione del settore chimico, predisposto dai Ministri delle partecipazioni statali e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, esaminato da questo comitato in data 7 agosto 1981;

Vista la propria delibera del 4 dicembre 1981 con la quale i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle partecipazioni statali furono invitati a proporre al CIPI entro il 31 gennaio 1982, d'intesa con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, un documento dal quale emergesse il quadro complessivo aggiornato e prospettico della capacità produttiva e dell'utilizzo degli impianti di olefine e dei coprodotti del cracking, nonché le eventuali misure di intervento ai fini del coordinamento dei centri di produzione del comparto, onde consentire al CIPI — previa valutazione economica del Ministero del bilancio — la verifica della compatibilità del quadro prospettico con gli indirizzi programmatici contenuti nei documenti governativi sopra richiamati, anche in ordine alle eventuali deliberazioni inerenti la concessione di agevolazioni finanziarie per le istanze presentate in data successiva a detta delibera;

Visto il documento sulle «Prospettive di razionalizzazione del ciclo delle olefine e coprodotti del cracking», trasmesso al CIPI in data 27 luglio 1982 dai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle partecipazioni statali, d'intesa con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno;

Considerato che tale documento è basato sui seguenti accordi tra le società chimiche dell'ENI (ENI chimica S.p.a., Enoxy inc., Enoxy chimica S.p.a., Anic S.p.a.) e quelle del gruppo Montedison (Montedipe S.p.a., Montepolimeri S.p.a., Vedril S.p.a.):

Enoxy esaminerà l'opportunità di acquisire attività, impianti ed infrastrutture da Montedison, relativi al polietilene bassa densità (LDPE), al polietilene lineare (LLDPE), al polietilene alta densità (HDPE), ai cracker di nafta (eccetto Porto Marghera), al butadiene, al polimero acrilonitrile-butadiene-stirolo (ABS), alle gomme acrilo-nitriliche ed al cloruro di polivinile (PVC). Per il PVC di Porto Marghera le parti esamineranno un particolare contratto di acquisto del prodotto, se non verranno trovate altre soluzioni;

Montedison esaminerà l'opportunità di acquisire le attività polistirolo e polistirolo espandibile da Enoxy e l'attività polipropilene da ANIC.

Tutte le attività e le proprietà da acquistare includeranno in linea di massima tutti i beni tangibili ed intangibili, incluse le infrastrutture per lo stoccaggio, carico e scarico; tutti i brevetti, le tecnologie ed i sistemi necessari per la conduzione degli impianti e delle attività, tutti i libri, i registri, l'avviamento necessario alla conduzione delle attività acquistate.

Saranno conclusi tra gli altri accordi collaterali relativi al trattamento e/o vendita delle benzine di pirolisi, all'esercizio — temporaneo ed in condizione di economicità — degli impianti di polietilene di Priolo e del P4A di Brindisi; al trasferimento della licenza per la tecnologia del polietilene alta densità, alla reciproca fornitura di prodotti del cracking. Per quanto riguarda in particolare quest'ultimo punto, l'obiettivo minimo dell'accordo deve essere quello di assicurare la competitività del sistema nazionale degli impianti di cracking.

Le attività/impianti oggetto del trasferimento saranno dotate solo del personale necessario per il loro esercizio.

Le parti effettueranno, durante il periodo di durata della lettera di intenti, comuni sforzi per ottimizzare qualsiasi attività futura di Enoxy e Montedison a Brindisi, e per fronteggiare con efficacia gli attuali problemi di Brindisi.

Nello stesso periodo, saranno esplorate da ENI e Montedison possibili collaborazioni in altri settori dell'industria chimica, incluse le attività di ricerca.

Le parti, singolarmente per ogni attività da acquistare, prepareranno entro il 30 settembre 1982 uno studio di fattibilità. Esso sarà basato su un «business plan» redatto dall'acquirente che rifletterà accuratamente le condizioni attuali ed indicherà il valore delle attività che dovranno generare un «cash flow» tale da permettere di far fronte a tutti gli impegni finanziari necessari all'acquisto e alla gestione delle attività, oltre che un ritorno sull'investimento fatto dall'acquirente.

Nell'ipotesi che le parti raggiungano un accordo di principio sugli argomenti descritti al punto precedente, le parti successivamente firmeranno i principi di accordo entro il 29 ottobre 1982.

I principi di accordo saranno soggetti all'approvazione dei consigli di amministrazione di ogni parte. Nel caso che i principi di accordo non vengano conclusi entro il 29 ottobre 1982, le condizioni stabilite nella lettera di intenti termineranno e non avranno ulteriore vigore o effetto.

L'accordo finale sarà firmato entro il 20 dicembre 1982.

Considerato che il documento di cui trattasi è in linea con i richiamati indirizzi governativi per la razionalizzazione delle attività produttive del settore, essendo basato su interventi volti a:

attribuire a ciascuno dei due maggiori operatori italiani la leadership per i programmi di sviluppo e ammodernamento delle varie attività del settore;

limitare, tra i produttori italiani, le aree di sovrapposizione;

prevedere il trasferimento, da un operatore all'altro, di attività/impianti, per creare posizioni concorrenziali di rilievo a livello europeo;

Udita la relazione del Ministro delle partecipazioni statali sullo stato e sulle prospettive della chimica pubblica;

Approva

le linee di razionalizzazione del ciclo delle olefine e coprodotti del cracking.

Invita

i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle partecipazioni statali, d'intesa che il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, a definire entro il 31 ottobre 1982, dopo cioè la prevista firma dei principi di accordo, il quadro dettagliato del comparto olefine-materie plastiche che, in armonia con le linee di razionalizzazione approvate con la presente delibera, indichi gli assetti tecnologici, produttivi ed occupazionali e precisi le prospettive economiche delle imprese e le loro esigenze finanziarie, in connessione al programma di riassetto complessivo. Gli stessi Ministri presenteranno motivate proposte in ordine agli eventuali provvedimenti di natura:

a) finanziaria onde consentire alle parti contraenti pubbliche le previste acquisizioni delle immobilizzazioni tecniche, tenute anche presenti le forme di pagamento indicate nella citata lettera di intenti;

b) economica onde incentivare i trasferimenti di attività e/o impianti e i disinvestimenti che si dovessero rendere necessari ai fini del completamento del programma di razionalizzazione del comparto.

Sono confermate le agevolazioni già deliberate dal CIPI ai sensi della legge n. 675/77 concesse per progetti di investimento predisposti dalle imprese del comparto in questione. In caso di trasferimento di impianti, le agevolazioni stesse saranno attribuite con delibera del CIPI alle società subentranti. Saranno esaminati, ai fini della concessione di agevolazioni sulla citata legge, anche gli investimenti fissi relativi a progetti di ristrutturazione per lo sfruttamento ottimale degli impianti e per il loro adeguamento tecnologico;

Invita

il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato a proporre provvedimenti che rendano compatibile il previsto assetto dei servizi comuni nei centri, in cui si verificherà la copresenza di strutture produttive dei due poli, con la vigente normativa in materia di produzione e vendita di energia.

Ribadita la necessità di addivenire a forme di razionalizzazione dell'intera industria chimica

Invita

i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle partecipazioni statali a precisare entro il 31 ottobre 1982 il quadro strategico e programmatico per ciascuno degli altri comparti dell'industria chimica per le eventuali determinazioni del CIPI.

Roma, addì 29 luglio 1982

Il presidente delegato della seduta
Vice presidente del CIPI
LA MALFA

(4432)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Provvedimento concernente la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale

Con deliberazione adottata nella seduta del 29 luglio 1982, il CIPE ha assegnato alla regione Emilia-Romagna l'importo di L. 5.054.565.000, a valere sull'accantonamento di L. 256.079.282.000 di cui alla precedente delibera del 24 giugno 1982, per il ripiano del disavanzo dell'istituto a carattere scientifico « Istituti ortopedici Rizzoli » relativo all'esercizio 1980, gestione speciale « Officine ortopediche Rizzoli ». Per quanto concerne l'ulteriore importo di L. 2.699.886.000, sempre a valere sul predetto accantonamento di L. 256.079.282.000, da assegnarsi con successiva deliberazione, il Ministro della sanità riferirà preventivamente al CIPE sul verificarsi dei presupposti atti ad avviare un rapido e concreto processo di risanamento gestionale delle « Officine ortopediche Rizzoli ».

(4431)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Revoca degli amministratori e dei sindaci della società cooperativa edilizia « Altipiani » a r.l., in Torvaianica, e nomina del commissario governativo.

Con decreto ministeriale 1° settembre 1982, ai sensi dell'art. 2543 del codice civile, sono stati revocati gli amministratori ed i sindaci della società cooperativa edilizia « Altipiani » a r.l., in Torvaianica (Roma), costituita in data 21 gennaio 1976 con atto a rogito del notaio dott. Alfredo Bandini, ed è stato nominato commissario governativo per un periodo di dodici mesi l'avv. Valentino Lardo.

(4483)

MINISTERO DELLE PARTECIPAZIONI STATALI

Sostituzione del commissario liquidatore della Società elettroferroviaria italiana in liquidazione speciale

Con decreto 23 agosto 1982 del Ministro delle partecipazioni statali di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, il prof. dott. Gaetano Nicotra è stato nominato commissario liquidatore della Società elettroferroviaria italiana in liquidazione speciale, in sostituzione del dimissionario dott. Angelo Lotano.

(4500)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanze di cattedre universitarie da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le sotto specificate Università sono vacanti le seguenti cattedre, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI BARI

Facoltà di medicina e chirurgia:
clinica medica generale e terapia medica.

UNIVERSITÀ DI CASSINO

Facoltà di magistero:
storia dell'arte medioevale e moderna.

UNIVERSITÀ DI GENOVA

Facoltà di scienze politiche:
lingua francese.

UNIVERSITÀ DI MILANO

Facoltà di medicina e chirurgia:
clinica oculistica.

UNIVERSITÀ DI MODENA

Facoltà di medicina e chirurgia:
clinica medica generale e terapia medica.

UNIVERSITÀ DI PARMA

Facoltà di giurisprudenza:
1) storia del diritto romano;
2) diritto civile.

UNIVERSITÀ DI PERUGIA

Facoltà di giurisprudenza:
1) istituzioni di diritto privato;
2) diritto romano.

UNIVERSITÀ DI SALERNO

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:
istituzioni di analisi superiore.

UNIVERSITÀ DI TORINO

Facoltà di economia e commercio:
istituzioni di diritto pubblico (base).

Facoltà di scienze politiche:
1) sociologia urbana;
2) politica economica e finanziaria (B).

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(4469 - 4498 - 4507)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Avviso di rettifica

Nel comunicato concernente la dichiarazione della esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica nelle regioni Liguria, Abruzzo, Piemonte, Veneto, Lazio, Friuli-Venezia Giulia, Basilicata e Lombardia, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 92 del 3 aprile 1982, sotto al decreto ministeriale 24 febbraio 1982, n. 345, riguardante la regione Veneto, in luogo di « Venezia: grandinate *con forte vento dei giorni* 16-18-24 *giugno* 1981... », leggasi: « Venezia: grandinate *del* 16, 24 *giugno*, 18, 24 *luglio* 1981... ».

(4497)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Data di inizio delle prove scritte del concorso a novanta posti di cancelliere nella carriera di concetto del personale di cancelleria.

Le prove scritte del concorso, per esami, a novanta posti di cancelliere in prova nella carriera di concetto del personale di cancelleria, indetto con decreto ministeriale 15 ottobre 1981, n. 3508, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 344 del 16 dicembre 1981, avranno luogo in Roma, presso il palazzo dello Sport, piazzale dello Sport, Roma EUR, con inizio alle ore 8 del giorno 25 ottobre 1982.

La prima prova verterà su diritto amministrativo.

I candidati ammessi al concorso verranno convocati singolarmente in tempo utile a mezzo lettera raccomandata. Essi dovranno presentarsi nella sede suddetta muniti di uno dei documenti di riconoscimento previsti dall'art. 8 del bando di concorso.

(4478)

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso, per esami e per titoli, per l'ammissione al 36° corso biennale 1983-85 di ottocentoquaranta allievi sottufficiali dell'Arma dei carabinieri.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Vista la legge 9 novembre 1945, n. 857 e successive modificazioni;

Vista la legge 31 luglio 1954, n. 599 e successive modificazioni;

Vista la legge 25 luglio 1956, n. 837 ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e successive modificazioni;

Vista la legge 18 ottobre 1961, n. 1168;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Vista la legge 28 marzo 1968, n. 397, modificata con legge 2 dicembre 1969, n. 998 e con la legge 8 agosto 1980, n. 435;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Vista la legge 8 marzo 1975, n. 39;

Visto l'art. 138 della legge 19 maggio 1975, n. 151, sulla riforma del diritto di famiglia;

Vista la legge 31 maggio 1975, n. 205;

Vista la legge 11 luglio 1978, n. 382;

Vista la legge 4 luglio 1980, n. 318;

Visto il regolamento della scuola sottufficiali dei carabinieri approvato con decreto ministeriale del 23 settembre 1971;

Considerato che, per l'anno 1985, nell'organico dei brigadieri e vicebrigadieri dell'Arma dei carabinieri si prevedono circa milleduecento posti vacanti, da ricoprire, ai sensi della citata legge n. 435/1980, per 7/10 con gli allievi idonei dei corsi biennali e per i rimanenti 3/10 con gli appuntati idonei dei corsi annuali.

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami e per titoli, per l'ammissione al 36° corso biennale 1983-85 di ottocentoquaranta allievi sottufficiali dell'Arma dei carabinieri.

Possono partecipare al concorso:

a) gli appuntati ed i carabinieri in ferma volontaria, in rafferma o in servizio continuativo che:

abbiano prestato almeno un anno di effettivo servizio presso i reparti dell'Arma alla data del presente decreto (è escluso il periodo trascorso presso le scuole allievi per la frequenza del corso allievi);

non abbiano superato, alla data del presente decreto, il trentacinquesimo anno di età;

siano ritenuti meritevoli per il complesso dei requisiti militari, professionali, di carattere e disciplinari;

abbiano riportato nell'anno o nell'ultimo biennio di servizio una qualifica non inferiore a «nella media» o giudizio equivalente;

b) i carabinieri in ferma volontaria, gli allievi carabinieri, i carabinieri ausiliari e gli allievi carabinieri ausiliari che:

siano in possesso della licenza di scuola media di 1° grado o di titolo equipollente o di titolo di studio superiore;

non abbiano superato, alla data del presente decreto, il 28° anno di età;

siano ritenuti meritevoli per il complesso dei requisiti militari, professionali, di carattere e disciplinari;

c) i cittadini italiani compresi quelli non residenti in territorio nazionale che:

siano in possesso della licenza di scuola media di primo grado o titolo equipollente o di titolo di studio superiore;

abbiano compiuto il diciasettesimo e non superato il ventiseiesimo anno di età alla data del presente decreto. Per coloro che abbiano già prestato servizio militare il limite massimo di età è elevato a 28 anni, qualunque sia il grado rivestito;

siano celibi o vedovi, comunque senza prole;

non siano incorsi in condanne penali e non siano imputati in procedimento penale per reati incompatibili con l'acquisizione o conservazione dei gradi di sottufficiale (art. 60, n. 7 della legge 31 luglio 1954, n. 599);

non siano stati prosciolti dalla ferma volontaria o rafferma per motivi disciplinari o per inidoneità in attitudine militare o per scarso impegno dimostrato durante uno o più dei corsi frequentati;

siano in possesso di idonei requisiti morali, certificati da apposito attestato dai comandanti di compagnia o di tenenza dell'Arma dei carabinieri, redatto anche nel rispetto degli articoli 6 e 17 della legge 11 luglio 1978, n. 382;

siano in possesso di idonei requisiti fisici, di statura non inferiore a metri 1,65 ed abbiano perimetro toracico non inferiore a metri 0,85 o a metri 0,82 se di età inferiore a 18 anni;

abbiano, se minori, salvo che abbiano già concorso alla leva e siano stati arruolati, il consenso a contrarre l'arruolamento volontario nell'Arma dei carabinieri, espresso di comune accordo da entrambi i genitori, ai sensi dell'art. 138 della legge 19 maggio 1975, n. 151, o dal tutore. Tale consenso potrà essere trascritto in calce alla domanda di ammissione al concorso.

I concorrenti che dovessero perdere anche uno solo dei requisiti prescritti dal presente articolo, saranno esclusi dal concorso o dalla frequenza del corso.

Art. 2.

Il Ministro della difesa può, con provvedimento motivato, escludere in ogni momento dal concorso qualsiasi candidato che venisse ritenuto non in possesso dei prescritti requisiti.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte secondo lo schema riportato nell'allegato 1 e sottoscritte dai concorrenti, debbono essere indirizzate al comando generale dell'Arma dei carabinieri e presentate o fatte pervenire entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica:

a) dai militari in servizio nell'Arma dei carabinieri, su carta semplice, al comando del reparto di appartenenza;

b) da militari in servizio in altro ruolo dell'Esercito o nelle altre Forze armate, su carta semplice al comando del reparto di appartenenza. Detto comando, dopo aver completato la domanda con dichiarazione attestante la data di presentazione ed averla corredata della copia del foglio matricolare, la trasmetterà al comando della stazione dei carabinieri nella cui circoscrizione l'interessato ha la residenza;

c) dagli aspiranti non alle armi, su carta legale, al comando della stazione carabinieri nella cui circoscrizione hanno la residenza.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine suindicato. A tale fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 4.

Il candidato dovrà dichiarare nella domanda:

1) la data ed il luogo di nascita;

2) il domicilio;

3) il reparto di appartenenza (solo se in servizio nell'Arma dei carabinieri);

4) il titolo di studio posseduto;

5) la lingua o le lingue estere delle quali desidera sostenere gli esami;

6) l'eventuale possesso dei requisiti che diano luogo all'applicazione dei benefici di cui al successivo art. 13.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata dal comandante della stazione dei carabinieri o del reparto o ente militare al quale si presenta, oppure, se fatta pervenire, da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante (o dalla competente autorità diplomatica o consolare se il concorrente risiede all'estero).

I concorrenti non in servizio nell'Arma dei carabinieri dovranno altresì dichiarare:

a) lo stato libero (celibe - o vedovo - senza prole);

b) il possesso della cittadinanza italiana;

c) la posizione nei riguardi del servizio militare.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

diploma originale del titolo di studio, qualora richiesto, o copia autenticata, in bollo, di esso rilasciata ai sensi dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, potrà essere allegato, in sua vece, in originale o in copia autenticata in bollo, il certificato-diploma contenente la dichiarazione che trattasi di quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma originale sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato;

eventuale documentazione, in bollo, in originale o in copia autenticata, attestante il possesso di titolo di studio superiore a quello prescritto;

copia del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato oppure del certificato d'iscrizione nelle liste di leva, a seconda dei casi. I giovani che non abbiano ancora concorso alla leva dovranno allegare il certificato di cittadinanza italiana in bollo;

dichiarazione con la quale il concorrente non in servizio nell'Arma dei carabinieri che ha conseguito gradi militari nelle Forze armate rinuncia ai gradi stessi in caso di ammissione al corso quale allievo carabiniere;

tutti quei documenti relativi a titoli (non risultanti dalla documentazione personale, che per i militari in servizio nell'Arma verrà acquisita d'ufficio) che ritenga utile ai fini dell'attribuzione dei benefici previsti dall'art. 9 della legge 28 marzo 1968, n. 397, e successive modificazioni. Tali titoli debbono essere posseduti alla data del presente decreto.

I diplomi ed i certificati rilasciati da istituti parificati o legalmente riconosciuti, dovranno essere legalizzati dal provveditore agli studi.

I candidati che non fossero in grado, per motivi vari, di allegare il titolo di studio e/o gli altri titoli, potranno esprimere specifica riserva di presentarli successivamente e, comunque, non oltre il 10 dicembre 1982, al comando del reparto di appartenenza, se in servizio nell'Arma dei carabinieri, o al comando della stazione carabinieri nel cui territorio hanno la residenza, se in servizio in altro ruolo dell'Esercito o in altra Forza armata oppure se non sono in servizio militare. Detti comandi provvederanno a trasmettere i predetti documenti direttamente alla scuola sottufficiali carabinieri non oltre il 20 dicembre 1982.

Art. 5.

Le domande dei militari in servizio nell'Arma dei carabinieri, opportunamente istruite, munite dei pareri gerarchici e corredate delle carte personali degli interessati, dovranno essere trasmesse, non oltre i trenta giorni successivi a quello di presentazione, a cura dei Corpi interessati, al comando della scuola sottufficiali carabinieri per il giudizio di ammissibilità o di non ammissibilità al concorso.

Le domande dei concorrenti di cui all'art. 1 lettere a) e b), del presente decreto, dovranno essere corredate anche:

1) della documentazione caratteristica completa dello specchio valutativo (o del rapporto informativo) redatto « per partecipazione al concorso allievi sottufficiali » e chiuso alla data di presentazione della domanda;

2) dello specchio dimostrativo del servizio effettivamente prestato presso reparti dell'Arma (è escluso il periodo trascorso presso le scuole allievi per la frequenza del corso allievi).

Per quanto riguarda le domande dei concorrenti non in servizio nell'Arma dei carabinieri, i comandi delle stazioni carabinieri, appena ricevutele, provvederanno a trasmetterle per l'istruzione ai comandi di compagnia o di tenenza dai quali dipendono, dandone notizia, per conoscenza, al rispettivo comando di legione.

I comandi di compagnia e di tenenza provvederanno ad istruire le domande, accertando scrupolosamente che gli interessati siano in possesso dei requisiti stabiliti dall'art. 1 del presente decreto, ed a trasmetterle, quindi, ai competenti comandi di legione, i quali:

convocheranno subito i candidati per farli sottoporre a visita medica preliminare da parte dei rispettivi dirigenti il servizio sanitario, al fine di accertare il possesso dei requisiti fisici di cui al precedente art. 1, lettera c);

invieranno le domande, unitamente all'esito della suddetta visita medica, entro e non oltre i quaranta giorni successivi alla data di presentazione, al comando della scuola sottufficiali carabinieri per il giudizio di ammissibilità o di non ammissibilità al concorso.

I candidati giudicati non idonei alla predetta visita medica potranno essere ammessi, con riserva ed a loro richiesta scritta, allo svolgimento della prova scritta di concorso. Ove detta prova venisse superata, saranno sottoposti a visita da parte del collegio medico di cui al successivo art. 9.

Art. 6.

Il comando della scuola sottufficiali carabinieri comunicherà, in tempo utile, i nominativi dei candidati ammessi al concorso ai competenti comandi di Corpo dell'Arma dei carabinieri, i quali provvederanno a darne comunicazione agli interessati disponendo il loro afflusso alle sedi previste per la prova scritta di concorso. Agli esclusi dal concorso saranno notificati, o comunicati a mezzo lettera raccomandata, i motivi dell'esclusione.

Art. 7.

La prova scritta di esame, che consisterà nello svolgimento di un tema di italiano, scelto a sorte tra due che saranno proposti dal comando generale dell'Arma dei carabinieri, sarà effettuata presso la legione carabinieri da cui i candidati dipendono o nella cui circoscrizione territoriale hanno sede i reparti o enti di appartenenza o sono domiciliati i candidati non in servizio militare e presso le scuole allievi, per i militari da esse dipendenti.

La suddetta prova avrà luogo il giorno 19 gennaio 1983, dalle ore 8 alle ore 13.

Art. 8.

La commissione giudicatrice del concorso, che verrà nominata con successivo decreto ministeriale, sarà composta:

dal comandante della scuola sottufficiali carabinieri o da chi ne fa le veci, presidente;

da un ufficiale superiore in servizio alla predetta scuola, membro;

da un insegnante di italiano in possesso del prescritto titolo accademico, membro;

da un ufficiale inferiore in servizio alla già citata scuola, segretario, senza diritto al voto.

Agli adempimenti connessi allo svolgimento della prova scritta di esame ed alla relativa vigilanza provvederanno:

a) nella sede di Firenze, la commissione di cui al precedente comma;

b) nelle altre sedi, appositi comitati nominati dal comandante generale dell'Arma dei carabinieri, su designazione dei comandanti delle legioni e scuole allievi interessate.

Subito dopo la conclusione della prova scritta effettuata in sede diversa da quella di Firenze, gli elaborati saranno raccolti in plico sigillato, che dovrà essere fatto recapitare, a cura dei comandanti delle legioni e scuole allievi, al presidente della commissione giudicatrice del concorso.

Art. 9.

La commissione di cui all'art. 8 assegnerà a ciascun tema che giudicherà sufficiente un punto di merito da 10 a 20 ventesimi.

I concorrenti che riporteranno la sufficienza nella prova scritta saranno sottoposti, presso la scuola sottufficiali carabinieri, a visita medica da parte di un collegio composto da tre ufficiali medici, di cui due superiori ed uno inferiore, per

l'accertamento della idoneità al servizio militare incondizionato quali allievi sottufficiali dell'Arma dei carabinieri. Per i concorrenti già in servizio nell'Arma l'accertamento sarà limitato a stabilire la inesistenza di infermità invalidanti in atto.

Il giudizio del predetto collegio medico sarà integrato, per i candidati che abbiano statura non inferiore a m. 1,75 ed adeguato sviluppo armonico di tutto il corpo, dall'annotazione di « molta prestanza fisica ».

I candidati che non abbiano ancora concorso alla leva dovranno esibire un certificato dell'ufficiale sanitario del luogo di residenza attestante che sono stati di recente sottoposti all'accertamento sierologico per la lue, in conformità di quanto previsto dalla legge 25 luglio 1956, n. 837 e dal relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

Gli aspiranti giudicati fisicamente non idonei dal suddetto collegio medico che non accettino il giudizio saranno subito avviati a visita medica superiore presso la direzione di sanità della Regione militare tosco-emiliana in Firenze.

I concorrenti riconosciuti idonei in sede di visita medica saranno sottoposti ad accertamento psico-attitudinale di idoneità al servizio nell'Arma dei carabinieri, quali sottufficiali, da parte di un gruppo di ufficiali periti selettori attitudinali.

Il giudizio espresso in sede di accertamento psico-attitudinale è definitivo.

I concorrenti giudicati non idonei in sede di visita medica o di accertamento psico-attitudinale saranno esclusi dalle ulteriori prove di esame.

Art. 10.

I concorrenti che avranno riportato la sufficienza nella prova scritta e che siano stati giudicati idonei in sede di visita medica e di accertamento psico-attitudinale saranno ammessi a sostenere la prova orale di cultura generale, della durata massima di 20 minuti, sulla base del programma indicato nell'allegato 2.

La commissione esaminatrice attribuirà a ciascun concorrente, per la prova orale un punto espresso in ventesimi. Sarà giudicato idoneo il concorrente che riporterà almeno dieci ventesimi.

Art. 11.

I concorrenti non in servizio nell'Arma dei carabinieri che avranno superato la prova orale saranno invitati a produrre la seguente documentazione in bollo:

estratto dell'atto di nascita;
certificato di stato libero;
certificato di cittadinanza italiana.

Detti documenti dovranno essere fatti pervenire, mediante plico raccomandato, direttamente al comando della scuola sottufficiali carabinieri di Firenze, a pena di esclusione dal novero dei vincitori del concorso, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di ricezione della richiesta.

Art. 12.

I concorrenti che l'abbiano richiesto nella domanda di ammissione al concorso, sempreché abbiano riportato l'idoneità nelle prove scritte ed orale, saranno sottoposti all'esame della lingua o delle lingue estere prescelte. Esso consiste in una prova scritta proposta dal comando generale dell'Arma dei carabinieri e in una prova orale, che avranno luogo presso la scuola sottufficiali carabinieri, secondo i programmi stabiliti nell'allegato 3.

A tale fine l'insegnante di italiano membro della commissione di cui all'art. 8 sarà sostituito da un insegnante della lingua estera, oggetto dell'esame, in possesso del prescritto titolo accademico, oppure da un ufficiale in servizio permanente effettivo qualificato interprete della lingua stessa.

La commissione assegnerà sia per la prova scritta che per quella orale un voto espresso in ventesimi. Il concorrente che nella media aritmetica dei due voti riporterà un punto di merito compreso tra i 10 e i 20 ventesimi conseguirà, ai fini della formazione della graduatoria finale di merito, le maggiorazioni di cui alla lettera *c*) del successivo art. 13.

Art. 13.

La commissione di cui all'art. 8 formerà la graduatoria finale di merito dei concorrenti giudicati idonei sulla base della media aritmetica dei punti attribuiti a ciascun concorrente nella prova scritta di cultura generale e nella prova orale di cui all'art. 10, eventualmente così maggiorata:

a) titolo di studio superiore a quello di licenza di scuola media di primo grado: 0,50/20 per ogni classe successiva superata;

b) prestanza fisica: 1/20 per il giudizio di « molta prestanza fisica », di cui al terzo comma dell'art. 9;

c) conoscenza di lingue estere, per ogni lingua estera conosciuta:

0,25/20 per punto di merito compreso tra i 10 e 12 ventesimi;

0,50/20 per punto di merito compreso tra i 12,01 e i 15 ventesimi;

1/20 per punto di merito superiore a 15 ventesimi;

d) per precedenti di carriera, benemerenze militari e civili, le maggiorazioni previste dall'art. 9 lettera *d*) della legge 28 marzo 1968, n. 397, quale modificato dall'art. 5 della legge 2 dicembre 1969, n. 998.

A parità di punteggio sarà data la precedenza agli orfani di guerra ed equiparati, ai figli di decorati al valor militare, nonché ai figli di decorati di medaglia d'oro al valore dell'Esercito, al valor di Marina al valor aeronautico o al valor civile.

La graduatoria dei candidati dichiarati idonei sarà approvata con determinazione ministeriale.

Gli idonei che nella graduatoria risulteranno compresi nel numero dei posti a concorso saranno dichiarati vincitori ed ammessi a frequentare il trentaseiesimo corso biennale allievi sottufficiali.

Art. 14.

Gli ammessi al corso allievi sottufficiali dei carabinieri:

se provenienti dagli appuntati o dai carabinieri, frequenteranno il corso stesso con il grado rivestito all'atto dell'ammissione;

se provenienti dagli allievi carabinieri conseguiranno la promozione a carabiniere nei termini previsti per gli arruolati volontari nell'Arma e percepiranno un premio di L. 250.000;

se provenienti dagli allievi carabinieri ausiliari, otterranno la commutazione della ferma già contratta in ferma triennale con decorrenza dalla data di arruolamento, saranno promossi carabinieri nei termini previsti per gli arruolati volontari nell'Arma e percepiranno un premio di L. 250.000;

se provenienti dai carabinieri ausiliari, otterranno la commutazione della ferma già contratta in ferma triennale con decorrenza dalla data di arruolamento, saranno nominati carabinieri effettivi e percepiranno un premio di L. 250.000;

se provenienti dai giovani che non abbiano adempiuto agli obblighi di leva, conseguiranno la qualifica di allievo carabiniere, saranno promossi carabinieri con le modalità e nei termini prescritti per gli arruolati volontari nell'Arma e percepiranno un premio di L. 250.000;

se appuntati o carabinieri in congedo, saranno riammessi col proprio grado;

se provenienti dai militari in servizio oppure in congedo appartenenti ad altro ruolo dell'Esercito o ad altra Forza armata, che abbiano già adempiuto agli obblighi di leva, saranno riammessi secondo le norme di cui all'art. 8 del decreto legislativo 9 novembre 1945, n. 857.

Art. 15.

Gli aumenti dei limiti di età previsti per l'ammissione ai concorsi per il pubblico impiego non si applicano ai limiti massimi di età stabiliti dal presente decreto.

Le riserve dei posti previste dalle leggi speciali in favore di particolari categorie di cittadini non possono complessivamente superare un terzo dei posti messi a concorso.

Art. 16.

I candidati che in servizio nell'Arma dei carabinieri, all'atto della presentazione alle prove di esame, alle visite mediche ed all'accertamento psico-attitudinale, dovranno esibire uno dei seguenti documenti di identificazione, del quale non sia scaduta la validità:

carta d'identità;
passaporto;
tessera postale;
licenza di porto d'armi;
tessera di riconoscimento rilasciata da pubblica amministrazione;
patente automobilistica;
libretto universitario.

Gli appuntati ed i carabinieri dovranno esibire la tessera postale di riconoscimento, mentre gli allievi carabinieri esibiranno uno dei documenti previsti per i candidati non in servizio nell'Arma.

Art. 17.

Il trentaseiesimo corso biennale, che si svolgerà secondo i programmi stabiliti dal comando generale dell'Arma dei carabinieri e le norme contenute nel regolamento interno della scuola sottufficiali, avrà inizio il 1° ottobre 1983.

L'amministrazione ha facoltà di arruolare i concorrenti non in servizio nell'Arma dei carabinieri quindici giorni prima della data di inizio del corso, al fine di espletare le operazioni inerenti al reclutamento.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 agosto 1982

Il Ministro: LAGORIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *settembre* 1982
Registro n. 31 *Difesa, foglio n.* 88

ALLEGATO 1

Al comando generale dell'Arma dei carabinieri - 00100 ROMA

Il sottoscritto (cognome e nome) . nato a . . . . . . il . . , domiciliato a (1) . . . provincia di . . via . . n. . . (n. . . di codice di avviamento postale), appartenente al distretto militare di . . . ., chiede di partecipare al concorso per l'ammissione al 36° corso biennale allievi sottufficiali dell'Arma dei carabinieri (1983-85).

E' in possesso del seguente titolo di studio: . . . .

Ai fini di quanto stabilito all'art. 8, primo comma, della legge 28 marzo 1968, n. 397, desidera essere sottoposto alla prova d'esame relativa alle seguenti linque estere (2) . . .

Dichiara di:

essere (3) . . . senza prole;
essere cittadino italiano;
trovarsi nella posizione militare (4) . . .;
essere in possesso dei seguenti titoli che comportano maggiorazione di punteggio ai fini della formazione della graduatoria di ammissione: . . . . .
. . . .
. . . .
. . . .

Allega i sottoindicati documenti:
. . . .
. . . .

Località e data . . . . . .

Firma
. . . .
(da autenticare ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, ovvero a cura del comando di stazione carabinieri o del comando di reparto o ente militare cui si presenta la domanda).

I sottoscritti genitori (o tutore) del minorenne . . . . dichiarano di acconsentire a che questi possa contrarre l'arruolamento volontario nell'Arma dei carabinieri in qualità di allievo sottufficiale (5).

Data . . . . . .

Firma dei genitori o del tutore
. . . .
(da autenticare ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15).

---

(1) Per i militari in servizio nell'Arma sostituire «effettivo al . . . . (indicare il comando di Corpo)».
(2) Indicare la lingua o le lingue estere prescelte.
(3) Indicare se celibe o vedovo.
(4) Indicare la posizione nei riguardi del servizio militare (in servizio con la precisazione dell'ente di appartenenza; in congedo illimitato; in congedo provvisorio; non avere ancora concorso alla leva).
(5) Soltanto per i minori che non abbiano ancora concorso alla leva.

ALLEGATO 2

PROVA ORALE DI CULTURA GENERALE

1) *Storia*:

I primi moti rivoluzionari (1821-1831) - Le società segrete - I moti mazziniani;

Le riforme - Carlo Alberto - Prima guerra d'indipendenza - La Repubblica romana;

Vittorio Emanuele II - Camillo di Cavour - Garibaldi - Guerra di Crimea - Il Congresso di Parigi - Guerra del 1859 - Impresa dei mille - Proclamazione del Regno d'Italia;

La guerra del 1866 - La presa di Roma - I primi due anni del Regno d'Italia e la Triplice alleanza - Conquista della colonia Eritrea - Impresa libica - Prima guerra mondiale (1914-1918);

L'Italia dopo la guerra - L'avvento della dittatura fascista - Guerra etiopica;

La partecipazione dell'Italia alla seconda guerra mondiale e la caduta del regime fascista - Guerra di liberazione - Proclamazione della Repubblica.

2) *Geografia*:

Nozioni sommarie sull'Europa in generale e sui principali Stati europei;

L'Italia in particolare: confini, mari, coste, isole - Le Alpi - La pianura padana - Gli Appennini - Fiumi - Laghi - Clima - Divisioni storiche e amministrative - Città principali, porti, centri ferroviari più importanti;

Paesi che si affacciano sul Mediterraneo.

3) *Aritmetica e geometria*:

Numeri interi - Numeri decimali - Esercizi sulle quattro operazioni con numeri interi e decimali;

Le frazioni - Diverse specie di frazioni - Trasformazione delle frazioni: numeri misti - Riduzione di una frazione a numero decimale;

Misure lineari, di capacità, di peso, di superficie e di volume;

Figure geometriche - Corpi: superficie, linee, punti - Le linee, il piano, l'angolo - Figure piane: triangolo, parallelogrammo, rombo, rettangolo, quadrato, trapezio, cerchio;

Figure solide: poliedri - Il prisma, il parallegrammo, il cubo - Piramide, cilindro e cono.

4) *Cultura civica*:

Cenni sulla Costituzione della Repubblica: principi fondamentali; diritti e doveri dei cittadini; ordinamento della Repubblica;

Nozioni sulla pubblica amministrazione: organi centrali e periferici; accesso ai pubblici impieghi;

Cenni sommari sul diritto di famiglia.

ALLEGATO 3

PROVA SCRITTA ED ORALE DI LINGUA ESTERA

1) *Scritta* (durata massima tre ore):

traduzione di tre frasi di senso compiuto della lingua prescelta;

traduzione nella lingua prescelta di tre frasi di senso compiuto dall'italiano.

Durante lo svolgimento della prova sarà consentito l'uso del solo vocabolario.

2) *Orale* (durata massima 20 minuti):

lettura e traduzione di un brano tratto da un libro o da un periodico, commento degli elementi di grammatica e di sintassi;

breve conversazione su argomenti di carattere generale.

(4476)

Concorso, per esami e per titoli, per l'ammissione al 3° corso annuale allievi sottufficiali dell'Arma dei carabinieri (1984-85) di trecentosessanta appuntati della stessa Arma.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Vista la legge 31 luglio 1954, n. 599 e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e successive modificazioni;
Vista la legge 18 ottobre 1961, n. 1168;
Vista la legge 28 marzo 1968, n. 397, modificata con legge 2 dicembre 1969, n. 998 e con la legge 8 agosto 1980, n. 435;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;
Vista la legge 4 luglio 1980, n. 318;
Visto il regolamento della scuola sottufficiali dei carabinieri approvato con decreto ministeriale del 23 settembre 1971;
Considerato che, per l'anno 1985, nell'organico dei brigadieri e vicebrigadieri dell'Arma dei carabinieri si prevedono circa milleduecento posti vacanti, da ricoprire, ai sensi della citata legge n. 435/1980, per 7/10 con gli allievi idonei dei corsi biennali e per i rimanenti 3/10 con gli appuntati idonei dei corsi annuali

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami e per titoli, per l'ammissione al 3° corso annuale allievi sottufficiali dell'Arma dei carabinieri (1984-85) di trecentosessanta appuntati della stessa Arma.

I posti eventualmente rimasti scoperti per mancanza di candidati idonei saranno devoluti in aumento ai posti assegnati al trentaseiesimo corso biennale allievi sottufficiali (1983-85), che viene in pari data indetto con decreto a parte.

Possono partecipare al concorso di cui al primo comma gli appuntati dell'Arma dei carabinieri in ferma volontaria, rafferma o in servizio continuativo che:

non abbiano superato, alla data del presente decreto, il quarantesimo anno di età;

siano ritenuti meritevoli per il complesso dei requisiti militari, professionali, di carattere e disciplinari;

abbiano riportato, in sede di valutazione caratteristica, relativa all'ultimo biennio una qualifica non inferiore a « superiore alla media » o giudizio equivalente.

I concorrenti che dovessero perdere anche uno solo dei requisiti prescritti dal presente articolo, saranno esclusi dal concorso o dalla frequenza del corso.

Art. 2.

Il Ministro della difesa può, con povvedimento motivato, escludere in ogni momento dal concorso qualsiasi candidato che venisse ritenuto non in possesso dei prescritti requisiti.

Art. 3.

Le domande di partecipazione al concorso, redatte su carta semplice in conformità al modello allegato n. 1, debbono essere presentate al comando reparto di appartenenza entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il candidato dovrà dichiarare nella domanda:

il titolo di studio posseduto (da allegare solo se superiore a quello di scuola media di primo grado);

la lingua o le lingue estere delle quali desidera sostenere gli esami;

l'eventuale possesso dei requisiti che diano luogo all'applicazione dei benefici previsti dall'art. 9 della legge 28 marzo 1968, n. 397, e successive modificazioni. Tali titoli debbono essere posseduti alla data del presente decreto.

I diplomi ed i certificati rilasciati da Istituti parificati, o legalmente riconosciuti, dovranno essere legalizzati dal provveditore agli studi.

I predetti comandi, ricevute le domande, apporranno sulle stesse l'indicazione della data di ricezione, l'autenticazione della firma dell'interessato e ne cureranno l'immediato inoltro, tramite gerarchico, al rispettivo comandante di Corpo.

Art. 4.

Le domande, opportunamente istruite, munite dei pareri gerarchici e corredate della documentazione caratteristica, completa dello specchio valutativo (o del rapporto informativo), redatto « per partecipazione al concorso allievi sottufficiali » e chiuso alla data di presentazione della domanda, saranno dai comandanti di Corpo trasmesse — nel termine di trenta giorni dalla data di presentazione — alla scuola sottufficiali carabinieri di Firenze, per il giudizio definitivo di ammissibilità o meno al concorso.

Art. 5.

La scuola sottufficiali carabinieri comunicherà, nel più breve tempo possibile, i nominativi degli aspiranti ammessi al concorso ai rispettivi comandanti di Corpo, i quali a loro volta provvederanno ad informarne gli interessati, nonché a disporne l'afflusso alle sedi di svolgimento della prova scritta di esame, indicate nel successivo art. 6.

Agli aspiranti non ammessi al concorso saranno comunicati, per il tramite dei predetti comandanti, i motivi della esclusione.

Art. 6.

La prova scritta di esame, che consisterà nello svolgimento di un tema su argomenti riguardanti i servizi di istituto sulla base del programma indicato nell'allegato n. 2 e scelto a sorte tra due che saranno proposti dal comando generale dell'Arma dei carabinieri, sarà effettuata presso la legione carabinieri da cui i candidati dipendono o nella cui circoscrizione territoriale hanno sede i reparti o enti di appartenenza.

La suddetta prova avrà luogo il giorno 15 *dicembre* 1982, *dalle ore* 8 *alle ore* 13.

Art. 7.

La commissione giudicatrice del concorso, che verrà nominata con successivo decreto ministeriale, sarà composta:

dal comandante della scuola sottufficiali carabinieri o da chi ne fa le veci, presidente;

da un ufficiale superiore in servizio alla predetta scuola, membro;

da un insegnante di italiano in possesso del prescritto titolo accademico, membro;

da un ufficiale inferiore in servizio alla già citata scuola, segretario, senza diritto al voto.

Agli adempimenti connessi allo svolgimento della prova scritta d'esame e alla relativa vigilanza provvederanno:

a) nella sede di Firenze, la commissione di cui al precedente comma;

b) nelle altre sedi, appositi comitati nominati dal comandante generale dell'Arma dei carabinieri, su designazione dei comandanti delle legioni interessate.

Subito dopo la conclusione della prova scritta effettuata in sede diversa da quella di Firenze, gli elaborati saranno raccolti in plico sigillato, che dovrà essere fatto recapitare — a cura dei comandanti delle legioni — al presidente della commissione giudicatrice del concorso.

Art. 8.

La commissione di cui al precedente art. 7 assegnerà a ciascun tema che giudicherà sufficiente un punto di merito da 10 a 20 ventesimi.

Il concorrente, che riporterà la sufficienza nella prova scritta, sarà sottoposto, presso la scuola sottufficiali carabinieri, a visita medica da parte di un collegio composto da tre ufficiali medici, di cui due superiori ed uno inferiore, per l'accertamento dell'inesistenza di infermità invalidanti in atto.

Il giudizio del predetto collegio sarà integrato, per i candidati che abbiano statura non inferiore a metri 1,75 ed adeguato sviluppo armonico di tutto il corpo, dall'annotazione di « molta prestanza fisica ».

Gli aspiranti giudicati fisicamente non idonei dal suddetto collegio medico che non accettino il giudizio saranno subito avviati a visita medica superiore presso la direzione di sanità della regione militare Tosco-emiliana in Firenze.

Il concorrente riconosciuto idoneo alla visita medica sarà sottoposto ad accertamento psico-attitudinale di idoneità al servizio nell'Arma, quale sottufficiale, da parte di un gruppo di ufficiali periti selettori attitudinali.

Il giudizio espresso in sede di accertamento psico-attitudinale é definitivo.

Il concorrente giudicato non idoneo in sede di visita medica o di accertamento psico-attitudinale, è escluso dalle ulteriori prove d'esame.

Art. 9.

Il concorrente che avrà riportato la sufficienza nella prova scritta e che sarà stato giudicato idoneo in sede di visita medica e di accertamento psico-attitudinale, sarà ammesso a sostenere la prova orale, della durata massima di 20 minuti, su argomenti riguardanti i servizi di istituto sulla base del programma indicato nell'allegato n. 2, nonché su argomenti di cultura generale sulla base del programma indicato nell'allegato n. 3.

La commissione giudicatrice attribuirà a ciascun concorrente, per la prova orale, un punto espresso in ventesimi.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga una votazione di almeno 10 ventesimi.

Art. 10.

I concorrenti che l'abbiano richiesto nella domanda di ammissione al concorso, sempreché abbiano riportato l'idoneità nelle prove scritta ed orale, saranno sottoposti all'esame della lingua o delle lingue estere prescelte. Esso consisterà in una prova scritta proposta dal comando generale dell'Arma dei carabinieri e in una prova orale, secondo i programmi stabiliti nell'allegato n. 4.

A tal fine l'insegnante di italiano membro della commissione di cui all'art. 7 sarà sostituito da un insegnante della lingua estera, oggetto dell'esame, in possesso del prescritto titolo accademico, oppure da un ufficiale in servizio permanente effettivo qualificato interprete della lingua stessa.

La commissione assegnerà sia per la prova scritta che per quella orale un voto espresso in ventesimi. Il concorrente che nella media aritmetica dei due voti riporterà un punto di merito compreso tra i 10 e i 20 ventesimi conseguirà, ai fini della formazione della graduatoria finale di merito, le maggiorazioni di cui alla lettera *c*) del successivo art. 11.

Art. 11.

La graduatoria dei concorrenti giudicati idonei nella prova orale ed in quella scritta sarà formata dalla commissione giudicatrice sulla base della media aritmetica dei punti riportati nelle anzidette prove, eventualmente così maggiorata:

a) titolo di studio superiore a quello di licenza di scuola media di primo grado: 0,50/20 per ogni classe successiva superata;

b) prestanza fisica 1/20 per il giudizio di «molta prestanza fisica», di cui al terzo comma dell'art. 8;

c) conoscenza di lingue estere, per ogni lingua estera conosciuta:

0,25/20 per punto di merito compreso tra i 10 e i 12 ventesimi;

0,50/20 per punto di merito compreso tra i 12,01 e i 15 ventesimi;

1/20 per punto di merito superiore a 15 ventesimi;

d) per precedenti di carriera, benemerenze militari e civili, le maggiorazioni previste dall'art. 9 lettera *d*) della legge 28 marzo 1968, n. 397, quale modificato dall'art. 5 della legge 2 dicembre 1969, n. 998.

A parità di punteggio sarà data la precedenza al candidato avente maggiore anzianità di grado; in caso di parità, al candidato avente maggiore anzianità di servizio nell'Arma dei carabinieri e, in caso di ulteriore parità, al più anziano di età.

Art. 12.

La graduatoria dei candidati dichiarati idonei sarà approvata con determinazione ministeriale.

Gli idonei che nella graduatoria risulteranno compresi nel numero dei posti a concorso saranno dichiarati vincitori ed ammessi a frequentare il terzo corso annuale allievi sottufficiali.

Coloro che risultino vincitori del presente concorso nonché di quello biennale 1983-85 citato al secondo comma del precedente art. 1 potranno optare per la frequenza del corso annuale, nel qual caso rilasceranno apposita dichiarazione di rinuncia alla frequenza del corso biennale, come da modello in allegato n. 5.

Art. 13.

Gli aumenti dei limiti di età previsti per l'ammissione ai concorsi per il pubblico impiego non si applicano ai limiti massimi di età stabiliti dal presente decreto.

Le riserve dei posti previste dalle leggi speciali in favore di particolari categorie di cittadini non possono complessivamente superare un terzo dei posti messi a concorso.

Art. 14.

I candidati, all'atto della presentazione alle prove di esame, alle visite mediche ed all'accertamento psico-attitudinale, dovranno esibire la tessera personale di riconoscimento.

Art. 15.

Il 3° corso annuale — che si svolgerà secondo i programmi stabiliti dal comando generale dell'Arma dei carabinieri e le norme contenute nel regolamento interno della scuola sottufficiali — avrà inizio il 15 settembre 1984.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 agosto 1982

Il Ministro: LAGORIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *settembre* 1982
Registro n. 31 *Difesa, foglio n.* 89

ALLEGATO 1

Al comando generale dell'Arma dei carabinieri - 00100 ROMA

Il sottoscritto (grado, cognome e nome) . . . . .
. . . . . nato a . . . . . . il . . . . . .
in servizio presso (indicare il comando di Corpo) . . . .
chiede di partecipare al concorso per esami per l'ammissione alla frequenza al terzo corso annuale di allievi sottufficiali dell'Arma dei carabinieri 1984-85.

E' in possesso del seguente titolo di studio: . . . . (1).

Ai fini di quanto stabilito all'art. 8, primo comma, della legge 28 marzo 1968, n. 397, desidera essere sottoposto alla prova d'esame relativa alle seguenti lingue estere (2) . . . . .

Dichiara di essere in possesso dei seguenti titoli che comportano maggiorazione di punteggio ai fini della formazione della graduatoria di ammissione:

. . . .
. . . .
. . . .

Firma

. . . .

(da autenticare a cura del comando di reparto che la riceve, ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15).

---

(1) Da indicare e da allegare solo se trattasi di titolo superiore a quello di licenza di scuola media di primo grado.

(2) Indicare la lingua o le lingue estere prescelte.

ALLEGATO 2

PROVA SCRITTA E ORALE SUI SERVIZI DI ISTITUTO

1) *Tecnica professionale*:

l'ordinamento dell'Arma dei carabinieri;

il servizio istituzionale, delle informazioni e delle traduzioni;

l'ordinamento delle caserme;

le norme di principio sulla disciplina militare;

l'istruzione sul carteggio.

2) *Nozioni di diritto penale, procedura penale e diritto penale militare*:

a) diritto penale:

il reato, le pene, le circostanze aggravanti, le circostanze attenuanti e le cause di estinzione del reato e della pena;
le misure di sicurezza;
i principali delitti previsti dal codice penale;
le principali contravvenzioni concernenti la prevenzione dei delitti contro la vita e l'incolumità individuale.

b) procedura penale:

la notizia del reato nelle sue varie forme;
cenni sui diritti della difesa;
rapporto giudiziario e processi verbali;
l'arresto obbligatorio, facoltativo ed il fermo.

c) diritto penale militare:

il reato e le pene militari;
i principali reati militari.

3) *Nozioni di tecnica di polizia giudiziaria*:

indagini dirette con particolare riguardo al sopralluogo;
le indagini indirette con particolare riguardo all'interrogatorio;
il servizio di identificazione e delle ricerche;
le attività di laboratorio del centro carabinieri investigazioni scientifiche.

4) *Costituzione della Repubblica italiana ed educazione civica*:

i principi fondamentali della Costituzione;
i diritti e doveri dei cittadini;
l'ordinamento dello Stato;
la legislazione del lavoro e gli enti previdenziali ed assistenziali.

ALLEGATO 3

PROVA SCRITTA ED ORALE DI LINGUA ESTERA

1) *Scritta* (durata massima tre ore):

traduzione di tre frasi di senso compiuto della lingua prescelta;
traduzione nella lingua prescelta di tre frasi di senso compiuto dall'italiano.

Durante lo svolgimento della prova sarà consentito l'uso del solo vocabolario.

2) *Orale* (durata massima 20 minuti):

lettura e traduzione di un brano tratto da un libro o da un periodico;
commento degli elementi di grammatica e di sintassi;
breve conversazione su argomenti di carattere generale.

ALLEGATO 4

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto appuntato (cognome e nome) . . . . nato a . . . . il . . . . in servizio presso (indicare il comando di Corpo) . . . ., essendo risultato vincitore del concorso per l'ammissione al 36° corso biennale e al 3° corso annuale, dichiara di optare per l'ammissione al 3° corso annuale.

Data . . . . .

Firma

. . . .

(da autenticare a cura del comando di reparto che la riceve, ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15).

(4477)

MINISTERO DELL'INTERNO

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso pubblico, per esami, a ottantacinque posti di consigliere nel ruolo della carriera direttiva amministrativa dell'Amministrazione civile dell'interno.

Ai sensi dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si avvisa che la graduatoria dei candidati vincitori ed idonei del concorso pubblico, per esami, a ottantacinque posti di consigliere in prova nel ruolo della carriera direttiva amministrativa dell'Amministrazione civile dell'interno, indetto con decreto ministeriale 11 dicembre 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 16 del 17 gennaio 1979, è stata pubblicata a pag. 177 del Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno n. 4 dell'1-30 aprile 1982 (diramato il 6 maggio 1982).

(4489)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 253 del 14 settembre 1982, sono stati pubblicati i seguenti avvisi di concorso:

Ministero dei lavori pubblici - Provveditorato regionale alle opere pubbliche per la Lombardia, in Milano: Concorsi pubblici, fra artisti italiani, per l'ideazione e l'esecuzione di opere artistiche da installare nella nuova aula giudiziaria di Bergamo, e nelle nuove caserme dei carabinieri di Villa Carcina, Lonato e Ponte di Legno.

REGIONI

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI TRENTO

LEGGE PROVINCIALE 16 agosto 1982, n. 13.

Norme rivolte al miglioramento delle condizioni in cui avviene la nascita negli ospedali della provincia di Trento e alla tutela dei bambini in cura o degenti in ospedale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 39 *del* 24 *agosto* 1982)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità ed obiettivi della legge

Con la presente legge la provincia di Trento si propone l'obietivo di migliorare le condizioni nelle quali aviene la nascita negli ospedali o in case di cura private convenzionate. E' consentita la presenza del padre del nascituro o di altra persona di fiducia della donna durante la nascita del figlio.

La provincia si propone altresì l'obiettivo di garantire ai bambini in cura e, particolarmente a quelli degenti in ospedale o in case di cura private convenzionate strutture, servizi, assetti organizzativi e normativi chè consentano la continuità dei rapporti affettivi e sociali.

Titolo I

DISPOSIZIONI PER IL MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI IN CUI AVVIENE LA NASCITA NEGLI OSPEDALI DELLA PROVINCIA DI TRENTO

Art. 2.

Assistenza alla partoriente

Dal momento del ricovero della donna nel reparto di maternità e fino alla dimissione della stessa è consentito al padre del nascituro, o ad altra persona di fiducia della madre, di visitarla in ogni momento, compatibilmente con le esigenze del reparto, anche oltre le normali ore di visita.

E' consentita, quando la donna o la coppia lo richieda, la presenza del padre del nascituro o di altra persona di fiducia durante tutta la fase del parto, dalla preparazione in sala travaglio al momento della nascita.

E' inoltre consentito ai figli, anche minori di dieci anni, di far visita alla madre, e al neonato ricoverati nei reparti di maternità, compatibilmente con le esigenze del reparto.

I sanitari responsabili dei reparti daranno le disposizioni di carattere igienico necessarie perché sia possibile fruire del disposto dei commi precedenti.

Nelle sezioni neonatali degli ospedali e delle case di cura private convenzionate, alla donna è garantita la possibilità di avere accanto il bambino per tutto il periodo di degenza, compatibilmente con le esigenze di ordine strettamente sanitario anche al fine di agevolare l'allattamento materno precoce.

Art. 3.

Assistenza al neonato

Sin dal momento della nascita il neonato viene tutelato, dal punto di vista giuridico, attraverso la notifica di ricovero e la compilazione della cartella clinica.

Anche nel caso di neonati immaturi o con patologia grave, che necessitino di ricovero in un centro di terapia intensiva, e garantita la continuità del rapporto con la madre ed è agevolato l'allattamento materno.

Al centro di cui al precedente comma è reso possibile l'accesso dei genitori, ai quali è consentito, nei limiti imposti dalle terapie adottate, accudire direttamente al neonato.

Art. 4.

Strutture dei reparti di maternità

Per consentire l'attuazione di quanto disposto dai precedenti articoli, si provvederà all'adeguamento delle strutture e dei servizi dei reparti di maternità, con particolare riguardo alla sala travaglio e alla sala parto, e di quelli di patologia neonatale, entro il periodo di validità del primo piano sanitario provinciale e secondo le direttive di attuazione dello stesso.

I reparti neonatali dovranno essere nettamente separati dai luoghi ove si svolgono gli interventi e le degenze per interruzione di gravidanza.

Art. 5.

Corsi di aggiornamento per il personale medico e paramedico addeto ai reparti di maternità e patologia neonatale

Al personale medico e paramedico impiegato nei reparti di maternità la provincia e le unità sanitarie locali assicurano iniziative di aggiornamento anche a carattere seminariale allo scopo di migliorare la conoscenza e preparazione sulle diverse modalità di parto e l'assistenza allo stesso nelle varie fasi.

Art. 6.

Corsi preparatori al parto

Allo scopo di preparare la coppia ad affrontare insieme il parto, i servizi di consultorio della provincia di cui alla legge provinciale 29 agosto 1977, n. 20, sono tenuti ad organizzare corsi aperti ad entrambi i genitori, avvalendosi anche del personale operante nei reparti di ostetricia-ginecologia e pediatria, degli ospedali e degli altri servizi competenti.

Tali corsi saranno pubblicizzati, invitando la donna e la coppia a parteciparvi fin dai primi mesi della gravidanza.

In armonia a quanto previsto dalla legge 22 maggio 1978, n. 194, è favorita la collaborazione delle associazioni del volontariato.

Art. 7.

Integrazione tra consultori familiari e ospedali della provincia e altri servizi operanti nelle Unità sanitarie locali

Al fine di garantire la continuità nell'assistenza alla donna durante la gravidanza e in occasione del parto deve essere assicurato un rapporto reciproco e permanente di promozione, informazione e collaborazione tra i consultori di cui alla legge provinciale 29 agosto 1977, n. 20, e gli ospedali.

Affinché l'assistenza della donna durante la gravidanza e in occasione del parto non abbia a presentare scompensi e soluzioni di continuità, sarà agevolato l'accesso di figure professionali presenti nel Consultorio ed in altri servizi sanitari alla struttura ospedaliera.

In armonia a quanto previsto dalla legge 22 maggio 1978, n. 194, è favorita la collaborazione delle associazioni del volontariato.

Titolo II

DISPOSIZIONI A TUTELA DEL BAMBINO IN CURA O DEGENTE IN OSPEDALE

Art. 8.

Assistenza al bambino in cura o degente in ospedale

Nel rispetto dei princìpi enunciati dalla « dichiarazione dei diritti del bambino », allo scopo di assistere sul piano psicologico ed affettivo i bambini in cura o degenti in ospedale o in case di cura private convenzionate ed al fine di evitare agli stessi traumi emotivi, la madre o il padre, o, in casi eccezionali, una persona da loro delegata, può assistere i bambini per tutto il corso del ricovero.

Alla madre o al padre sono consentite in ogni caso, nel rispetto delle norme igieniche ed organizzative che regolano il lavoro in ospedale, visite ai bambini senza limiti anche al di fuori del normale orario di visita compresa l'assistenza alle prestazioni medico-infermieristiche anche ambulatoriali.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti trovano applicazione sempreché non sussistano particolari forme morbose che consiglino l'isolamento dell'ammalato.

I sanitari curanti forniranno ai genitori del bambino ricoverato tutte le informazioni che riguardano l'evolversi della malattia e le terapie adottate.

Nessuna sperimentazione clinica potrà essere effettuata su bambini ricoverati senza che i sanitari curanti abbiano ottenuto il consenso da parte dei genitori o da chi ne esercita la potestà.

Art. 9.

Strutture e servizi nelle divisioni pediatriche

Negli ospedali e nelle case di cura private convenzionate, per i quali sono previste divisioni pediatriche, dovranno essere realizzati tutti i servizi, anche di carattere provvisorio, affinché le persone di cui all'art. 8 siano facilitate nella loro presenza ed assistenza ai bambini.

Nei progetti di costruzione di nuove opere e in quelli di ristrutturazione o di ampliamento delle divisioni pediatriche di cui al comma precedente, devono essere previsti il numero dei letti, anche mobili, per ogni stanza di reparto pediatrico da riservarsi alla persona di cui all'art. 8, una congrua dotazione di servizi igienici e gli spazi riservati a sale gioco e sale di studio.

Alle persone di cui al primo comma dell'art. 8 viene garantito, a pagamento, l'utilizzo del servizio-mensa dell'ospedale o della casa di cura privata convenzionata, qualora sia fornita di tale servizio.

Le malattie dell'età pediatrica che necessitino di particolari interventi specialistici devono essere curate con la collaborazione degli specialisti nelle divisioni pediatriche escludendo, nei limiti del possibile, il ricovero nei reparti per adulti.

Ai bambini ricòverati sarà garantita la presenza di animatori del tempo libero e delle attività ludiche.

I bambini in età scolare dovranno avere a loro disposizione personale con compiti didattici.

Gli ospedali e le case di cura private convenzionate sono altresì tenuti ad assicurare la possibilità della degenza giornaliera per i casi che non richiedono l'ospedalizzazione.

Art. 10.

Corsi di formazione ed aggiornamento

I corsi di formazione professionale per il personale paramedico e i corsi di aggiornamento di tutto il personale operante nelle divisioni pediatriche dovranno prevedere lo studio dello sviluppo psicologico, cognitivo ed espressivo del bambino ed una adeguata esperienza pratica. Tali corsi saranno organizzati con la collaborazione di altri servizi che affrontano tematiche analoghe.

Il personale ospedaliero sarà disponibile a preparare adeguatamente le persone di cui all'art. 8 affinché collaborino e partecipino all'assistenza del bambino ricoverato e siano, in tal modo, facilitate nel loro inserimento nell'ambiente ospedaliero.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, addì 16 agosto 1982

MENGONI

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: DE PRETIS

(4441)

ERNESTO LUPO, *direttore*
VINCENZO MARINELLI, *vice direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100822560)